

9548

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno**  
**d'un disegno di legge concernente la perequazione**  
**finanziaria tra i Cantoni**

(Del 19 settembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un messaggio a sostegno d'un disegno di legge inteso a modificare la ripartizione del 5 per cento degli introiti per la difesa nazionale destinato alla perequazione finanziaria intercantonale, conformemente a una proposta della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

Secondo l'articolo 41 *ter*, capoverso 3, lettera *d*, della Costituzione federale, i tre decimi dell'imposta per la difesa nazionale sono devoluti ai Cantoni e un sesto di tale quota è assegnato alla perequazione finanziaria tra i Cantoni. L'articolo 42 *ter* della Costituzione federale obbliga parimente la Confederazione a promuovere la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Le disposizioni d'esecuzione dei due articoli costituzionali sono contenute nella legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Secondo l'articolo 9 della stessa, il sesto dell'imposta per la difesa nazionale è ripartito tra i Cantoni come segue:

- a. la metà a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti;
- b. la metà ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media. La ripartizione si fa conformemente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Confederazione e quello del Cantone.

Il Consiglio federale dà le disposizioni particolari d'applicazione, dopo aver sentito i Governi cantonali.

Le somme ripartite, a contare dall'entrata in vigore della legge, sono:

Decreto del Consiglio federale	Fondamento del calcolo statistica dell'imposta per la difesa nazionale	Imposta per la difesa nazionale degli anni	Somma ripartita (5%) Milioni di franchi
16 ottobre 1959	8 <sup>o</sup> periodo	1959 e 1960	21,2
21 agosto 1962	9 <sup>o</sup> periodo	1961	10,6
25 giugno 1963	10 <sup>o</sup> periodo	1962 e 1963	44,9
14 giugno 1965	11 <sup>o</sup> periodo	1964 e 1965	57,3

Nella sessione parlamentare del marzo 1964, i consiglieri nazionali Diethelm (Svitto) e Kurmeyer (Lucerna), depositarono ciascuno una mozione per un miglioramento della perequazione finanziaria tra i Cantoni e una corrispondente modificazione della legge federale del 19 giugno 1959. Queste mozioni, trasformate in postulati, furono trasmesse al Consiglio federale senza opposizione.

Nel medesimo tempo, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze s'occupava della faccenda. Per meglio schiarire le questioni che la concernono, essa costituì una speciale commissione di studio. I risultati di questi lavori furono raccolti in un rapporto del 23 novembre 1964, che fu unanimamente approvato dalla Conferenza nella riunione straordinaria del 23 novembre 1964. Con istanza del 4 giugno 1965, essa chiedeva al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane d'avviare i lavori per una corrispondente modificazione della legge. La commissione, come si desume particolareggiatamente da quel rapporto, allega in sostanza quanto segue:

1. Nonostante il felice progresso nel campo della perequazione finanziaria federale, l'onere fiscale e il potere economico dei Cantoni, non meno che le prestazioni dei servizi pubblici, sono, come prima, assai diversi. Gli indici degli oneri fiscali, elaborati dall'Amministrazione federale delle finanze, provano chiaramente, che la differenza è perfino più grande. D'altra parte, nei prossimi anni, i Cantoni si troveranno innanzi a nuovi compiti importanti e costosi. È necessario promuovere uno sviluppo economico equilibrato e bilanciare per quanto sia possibile la disproporzione nello sviluppo economico delle diverse regioni del paese. Queste considerazioni animano a nuovi sforzi per rafforzare la perequazione finanziaria tra i Cantoni.
2. D'altra parte, sono dei limiti anche a questa perequazione. In vero, si dovrà badare a che i Cantoni finanziariamente forti rimangano tali, attesi i loro poderosi compiti, come quelli dell'istruzione universitaria e dell'indagine scientifica. Impedisce poi un ulteriore sviluppo della perequazione finanziaria il non uso o l'uso insufficiente di possibilità proprie in talune parti del paese; ma, soprattutto, difetta un criterio che determini equamente la forza economica e finanziaria dei Cantoni. La quota pro capite dell'imposta per la difesa nazionale appare alla lunga sempre meno significativa e la ripartizione alla grossa in Cantoni finanziariamente forti, medi oppure deboli conduce a rigide mutazioni di classe.
3. Considerato, da un verso, il bisogno impellente di rafforzare la perequazione finanziaria e, da un altro, la necessità di tenersi entro un certo limite, s'è divisato quanto segue:
  - a. Come *compito a lungo termine*, devono essere stabiliti i fondamenti che permettano di giudicare con sicurezza dello sviluppo economico, dell'onere fiscale e del bisogno finanziario dei Cantoni. Occorrono, in particolare, statistiche cantonali sul reddito nazionale, un indice completo degli oneri fiscali, una pianificazione finanziaria a lungo termine, coordinante le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze è disposta a coadiuvare in questa parte nei limiti delle sue possibilità. Sarà poi anche possibile applicare meglio il principio costituzionale, secondo cui, nel promuovere la perequazione finanziaria tra i Cantoni, devesi tenere adeguatamente conto della loro capacità finanziaria.

- b. *A breve termine*, è necessario ripartire diversamente il cosiddetto sesto dell'imposta per la difesa nazionale (cfr. n. 4.1.3 c e 5.2 del rapporto della Commissione).

Conformemente a questi concetti, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha proposto al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane di modificare come segue gli articoli 9 e 10 della legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

*Art. 9*

- In avvenire, in luogo della ripartizione del cinque per cento in due metà, un quarto sarà ripartito tra tutti i Cantoni secondo il numero della popolazione e tre quarti tra i Cantoni la cui forza fiscale rispetto all'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media.
- La ripartizione tra i Cantoni aventi una forza fiscale inferiore alla media rispetto all'imposta per la difesa nazionale sarà fatta, come finora, secondo la differenza tra la quota media d'imposta della Confederazione e quella del Cantone, calcolata in ragione di 0,5 per i Cantoni finanziariamente forti, di 1 per quelli medi e di 1,5 per quelli deboli.

*Art. 10*

- La limitazione della pretesa d'un Cantone al 65 per cento dei suoi introiti dall'imposta per la difesa nazionale è abolita.

S'osserva, in fatti, che la conservazione di quest'articolo renderebbe impossibile il divisato rafforzamento della perequazione finanziaria.

Il Consiglio federale ha esaminato queste proposte e le ha trovate fondate. Dato che il rafforzamento della perequazione finanziaria è chiesto dai Cantoni stessi e che il partito trovato non implica un onere maggiore per la Confederazione, nulla s'opponne ai loro desideri. Il nuovo ordinamento della perequazione finanziaria a lungo termine è in corso di studio. La commissione incaricata del riesame dei sussidi federali s'è occupata anche di questo problema.

Ci onoriamo, per tanto, di proporvi d'approvare il disegno di legge qui allegato. Vi proponiamo altresì di scancellare le mozioni Diethelm del 19 settembre 1963 e Kurzmeier del 25 settembre 1963, convertite in postulati l'11 marzo 1964, la cui richiesta di rafforzare la perequazione finanziaria è considerata per quanto sia possibile con il presente partito.

La presente legge si fonda sugli articoli 41 *ter*, capoverso 3, lettera *d*, e 42 *ter* della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 settembre 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,  
 Il Presidente della Confederazione: **Schaffner**  
 Il Cancelliere della Confederazione: **Ch. Oser**

## **Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di legge concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (Del 19 settembre 1966)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9548
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.10.1966
Date	
Data	
Seite	439-441
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 606

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.